



38950-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati

- Presidente -

Sent. n. sez. 908

Alessio Scarcella

CC - 10/05/2019

Antonio Corbo

R.G.N. 4125/2019

Giuseppe Noviello

Ubalda Macri

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis), nato a (omissis),
avverso l'ordinanza in data 11.1.2019 del Tribunale di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.1.2019 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza presentata da (omissis) finalizzata ad ottenere la revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in data 11.12.2013, irrevocabile il 23.11.2017, con cui era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.

2. Con un unico motivo di ricorso l'istante deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., perché il Giudice dell'esecuzione non aveva valutato che il reato per cui era stato condannato era estinto in virtù del sopravvenuto art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158/2015, e che la condanna era stata pronunciata sulla base del mero controllo del modello 770 per la dichiarazione annuale 2008. Invoca l'applicazione della sentenza a Sezioni

Unite n. 24782 del 22.3.2018, con la precisazione che non si era verificata una successione nel tempo di indirizzi giurisprudenziali diversi, bensì una successione nel tempo di leggi sulla cui portata abrogativa si era innestato un preciso dibattito. Precisa che il legislatore, con un'innovazione sostanziale e non processuale, aveva espressamente dichiarato che fino al 2015 l'oggetto materiale delle condotte non erano le dichiarazioni di cui al modello 770, bensì unicamente le certificazioni relative alle ritenute consegnate ai singoli lavoratori, di modo tale che, in coerenza con quella struttura del reato, occorreva ottenere la prova in giudizio che la consegna fosse avvenuta. Lamenta quindi che era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 74/2000, senza che fosse stato effettuato l'accertamento in merito alla consegna delle certificazioni inerenti alle ritenute fiscali dei dipendenti.

Il ricorrente presenta anche delle note di replica alla memoria del Procuratore generale in cui ribadisce le sue ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di *abolitio criminis* non sia stata rilevata dal giudice della cognizione (Cass., SU, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872) o dopo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma penale, ai sensi dell'art. 30, comma 4, l. n. 83/1957, o per effetto di una decisione della Corte Edu (*ex plurimis*, Cass., Sez. 1, n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861), ma non può revocare la sentenza a sèguito di un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale.

Vero è che nel caso in esame le Sezioni Unite sono intervenute sulla corretta interpretazione del presupposto o dell'elemento costitutivo della norma previgente in rapporto alla norma modificata ed hanno finito in sostanza con l'individuare un elemento costitutivo della fattispecie, ma sono rimaste pur sempre nell'ambito dell'interpretazione di ciò che è necessario o meno provare ai fini dell'accertamento del fatto criminoso.

Nella specie è certo che non si controverte di una norma abrogante la precedente fattispecie criminosa, ma del diverso apprezzamento della prova nel processo di cognizione, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite. Secondo la sentenza citata (si veda Rv. 272801), in tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10-*bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di

ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituto delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. La norma è stata novellata nel senso che dall'omesso versamento di ritenute certificate si è passati all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate e nell'apposizione, accanto al periodo "risultanti dalle certificazioni rilasciate" del periodo "dovute sulla base della stessa dichiarazione", ciò che è stato spiegato con la necessità di porre rimedio al vivace dibattito giurisprudenziale in ordine all'oggetto della prova, se fosse sufficiente solo il modello 770 o se fosse necessario anche la consegna delle certificazioni rilasciate ai dipendenti. Come già detto, le Sezioni Unite hanno spiegato che, per i fatti anteriori alla modifica normativa, il modello 770 non è di per sé solo sufficiente ad integrare la prova della consegna al sostituto della certificazione fiscale. A partire da tale conclusione il ricorrente ritiene con argomenti suggestivi che debba essere revocata la sua condanna basata solo sul modello 770.

L'assunto va respinto, perché attiene ad una questione interpretativa della prova del fatto criminoso già valutata dal Giudice della cognizione con sentenza irrevocabile. La diversa interpretazione della prova, sia pure in ordine all'individuazione del presupposto o dell'elemento costitutivo della fattispecie, è pur sempre una questione ermeneutica che non incide sull'esistenza del reato che peraltro, nella specie, è stata accertata sulla base di una più ampia documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, circostanza evidenziata nel provvedimento impugnato e solo genericamente contestata dal ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 10 maggio 2019

Il Consigliere estensore

Ubalda Macrì



Il Presidente

Giovanni Liberati

